



Tariffe per la frequenza dei nidi d'infanzia

Rette di frequenza fissate per il vigente anno educativo

Retta minima (si applica per ISEE inferiore a € 7.000)

Frequenza dalle 7,30 alle 14,30: € 147,00

Frequenza dalle 7,30 alle 16,30: € 176,00

Frequenza dalle 7,30 alle 17,30: € 233,00

Retta base (si applica per ISEE superiore a € 22.000)

Frequenza dalle 7,30 alle 14,30: € 294,00

Frequenza dalle 7,30 alle 16,30: € 352,00

Frequenza dalle 7,30 alle 17,30: € 466,00

Retta personalizzata (si applica per ISEE tra € 7.000 e € 22.000)

Il valore della retta (tra la *minima* e la *base*) verrà calcolato dal Servizio in base all'orario di frequenza e al valore ISEE

Informazioni relative al pagamento delle tariffe

La gestione contabile delle entrate da rette fa capo ai Servizi Educativi e Scolastici.

La tariffazione viene effettuata in base al valore dell'attestazione ISEE. In caso di mancata presentazione verrà applicata la tariffa *base* prevista.

L'applicazione della tariffa personalizzata si applica a decorrere dal mese di ricevimento dell'attestazione ISEE.

Il pagamento della frequenza avviene con bollettini postali a cadenza mensile predisposti dal Servizio.

Riduzioni:

- per inizi di frequenza dal giorno 11 al giorno 20 del mese la retta è ridotta di 1/2;



- per inizi di frequenza dal giorno 21 al termine del mese la retta è ridotta di 2/3;
- per assenze per malattia di 20 giorni consecutivi (debitamente certificate dal medico curante) la retta è ridotta di 1/3;
- in occasione della sospensione del servizio nel periodo natalizio la retta è diminuita di 1/3;
- la retta del mese di luglio è diminuita di 1/4;
- è prevista una riduzione della retta del 25%, nel caso le condizioni economiche/reddituali siano variate in misura significativa – successivamente all'ammissione al servizio infanzia, ovvero successivamente all'annualità di riferimento per la presentazione della attestazione ISEE, con riferimento ai seguenti fatti: licenziamento; riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%; mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato; chiusura/sospensione dell'attività nel caso di lavoratori autonomi. In tal caso deve essere presentata specifica domanda, e la riduzione ha decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Non sono previste riduzioni:

- per inizi di frequenza entro il giorno 10 del mese;
- in occasione della sospensione del servizio nel periodo di Pasqua;

Rinunce

E' possibile rinunciare al servizio durante l'anno educativo e la quota sarà corrisposta per intero per il mese in cui è recepita la rinuncia.

Non è comunque consentito rinunciare al servizio dopo il mese di aprile.

La cessazione della frequenza nei mesi di maggio, giugno e luglio non comporta il decadimento dall'obbligo di pagamento della retta per gli stessi mesi.

Qualora, nel corso dell'anno educativo si verificano assenze prolungate e non giustificate, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere alle dimissioni d'ufficio.

Casi di morosità

Decorso 150 gg dalla scadenza prevista per il pagamento, in assenza dello stesso, si procederà ad inviare un sollecito comprensivo dell'addebito di una sovrattassa pari al 20% della somma dovuta. Avverso a tale sollecito è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente del Servizio entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione coattiva delle somme non versate, comprensive di sovrattassa e di interessi di mora.



In caso di morosità prolungata nel tempo, in assenza di una relazione del servizio sociale o di accordi per pagamenti facilitati tramite rateizzazioni, l'Amministrazione, con apposito provvedimento, può dichiarare la perdita del diritto di frequenza.